

Tribunale Spoleto, Sent., 23/03/2022, n. 189

**CONSULENTE TECNICO, CUSTODE ED ALTRI AUSILIARI DEL GIUDICE
SPESE GIUDIZIALI CIVILI
MEDIAZIONE**

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO

Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Agata Stanga, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1614 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017, trattenuta in decisione all'udienza dell'8.2.2022 e vertente

TRA

M.G.N., C.F.: (...), rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Maggiolini

Parte attrice

E

A. s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., P. IVA: (...), rappresentata e difesa dall'avv. Michele Ricciardi

Parte convenuta

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con atto di citazione l'attore evocato in giudizio la convenuta, allegando di aver subito lesioni all'integrità fisica in data 13.9.2014, alle ore 11.00 circa, in F., via C., mentre era trasportato a bordo della motocicletta, tg. (...), di proprietà di P.A. e condotta da I.M.; che in quelle circostanze di tempo e di luogo la suddetta motocicletta era finita in un campo adiacente la carreggiata, avendo il suo conducente sbandato per evitare un cane di taglia media che improvvisamente aveva tagliato la strada; di aver stipulato con la convenuta la polizza infortuni n. (...) e di avere diritto ad essere indennizzato dalla convenuta per i danni riportati in occasione del sinistro.

La parte ha, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di condannare la convenuta all'indennizzo in misura corrispondente al pregiudizio patito, quantificato in € 26.000,00, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre a rivalutazione.

Radicatosi il contraddittorio, la convenuta ha eccepito l'inesistenza dell'infortunio indennizzabile e ha contestato il

quantum del pregiudizio riportato, in tesi, dall'attore.

Ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa i responsabili del sinistro, per surrogarsi, ai sensi dell'[art. 1916 c.c.](#), al proprio assicurato nei diritti di quest'ultimo verso i responsabili. È stata autorizzata la chiamata dei terzi; successivamente la convenuta ha rinunciato alla chiamata dei terzi

La parte ha concluso chiedendo al Tribunale di respingere, nel merito, la domanda attorea; di quantificare, in via subordinata alla ritenuta operatività della garanzia assicurativa, l'indennizzo spettante all'attore in misura inferiore a quella richiesta e con condanna dei terzi chiamati a risarcire l'attore; di dichiarare, in via ulteriormente subordinata all'inoperatività della surroga esercitata nei confronti dei terzi, compensato il credito indennitario dell'attore nei propri confronti sino alla concorrenza del risarcimento dovuto all'attore dai responsabili.

La causa è stata istruita mediante i documenti prodotti dalle parti; è stata eseguita la c.t.u. per quantificare il pregiudizio subito dall'attore in relazione al sinistro controverso. All'udienza del 1.10.2019 il Giudice ha formulato una proposta conciliativa alle parti, onerando le medesime dell'esperimento della mediazione ex [art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 28 del 2010](#).

All'udienza dell'11.5.2020 la convenuta ha eccepito l'improcedibilità della domanda attorea, rappresentando il mancato esperimento della mediazione delegata.

Sul tema dell'improcedibilità per mancato esperimento della mediazione delegata si è soffermata recentemente la giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 40035/2021).

In argomento viene osservato che, fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione.

In tal caso, l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello. Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.

Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo.

L'art. 6 prevede che: "1. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi. 2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del sesto o del settimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 5 ovvero ai sensi del comma 2 dell'articolo 5, non è soggetto a sospensione feriale."

La novella del 2013 ha attribuito al giudice il potere di invitare le parti ad attivare la mediazione anche nelle materie per le quali l'art. 5 del decreto 28/2010 esclude l'obbligatorietà, indipendentemente dalla loro adesione, originariamente richiesta. Il provvedimento può essere adottato, anche in appello, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni o, se non prevista, fino alla discussione della causa anche nei casi in cui l'attore prima dell'introduzione del giudizio abbia già (inutilmente) esperito il tentativo obbligatorio.

La disciplina dispone che ove il giudice, in ragione della natura, lo stato dell'istruttoria ed il comportamento delle parti, ritenga che la causa presenti indici di mediabilità e possa, quindi, essere definita mediante un accordo amichevole attraverso l'elaborazione di una proposta, dispone l'invio delle parti in mediazione senza necessità di raccogliere il consenso delle parti, cosicché accanto alla mediazione obbligatoria *ope legis* è prevista una mediazione obbligatoria *ope iudicis*.

Ove il giudice disponga in tal senso, l'esperimento della mediazione diviene condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

In questi ultimi casi, al fine di stabilire se si sia verificata o meno la condizione di procedibilità della domanda giudiziale, si deve avere riguardo alla specifica prescrizione di legge secondo la quale "l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda" (art. 5 comma 2, seconda parte del primo periodo, [D.Lgs. n. 28 del 2010](#)) e ancora "quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo" ([art. 5, comma 2 bis, D.Lgs. n. 28 del 2010](#)).

Si tratta, infatti, di univoche indicazioni con le quali il legislatore ha inteso riconnettere la statuizione giudiziale sulla procedibilità della domanda al solo evento dell'esperimento del procedimento di mediazione e non al mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di mediazione.

Le disposizioni citate appaiono, allora, la chiave di volta per la ricostruzione interpretativa della normativa sulla mediazione demandata, perché indicano il necessario parametro di riferimento cui agganciare la declaratoria giudiziale di improcedibilità della domanda giudiziale.

Questa lettura appare coerente con la riconosciuta natura non perentoria del termine di quindici giorni, fissato dal giudice ai sensi dell'[art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 28 del 2010](#), e tale rimasto anche nella disciplina risultata a seguito della riforma legislativa del 2013, che non è intervenuta sul punto.

La diversa conclusione non ha il conforto dell'[art. 152, comma 2, cod. proc. civ.](#), non essendovi indicazione legislativa in tal senso. L'[art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 28 del 2010](#) non prevede, peraltro, espressamente l'adozione di pronuncia di improcedibilità a seguito del mancato esperimento del procedimento di mediazione delegata entro il termine di quindici giorni.

L'attivazione della mediazione delegata non costituisce, d'altronde, attività giurisdizionale e, quindi, appare effettivamente impropria l'applicazione di termini perentori in mancanza di espresse previsioni in tal senso.

L'adozione della sanzione della decadenza richiederebbe una manifestazione di volontà espressa dal legislatore, non desumibile dalla disciplina sulla mediazione.

Ancora, la natura non perentoria trova conforto nella previsione che il giudice deve fissare una successiva udienza tenendo conto della scadenza del termine massimo della durata della mediazione.

Anche la *ratio legis* sottesa alla mediazione obbligatoria *ope iudicis* e cioè la ricerca della soluzione migliore possibile per le parti, dato un certo stato di avanzamento della lite e certe sue caratteristiche, mal si concilia con la tesi della natura perentoria del termine, che finirebbe per giustificare il paradosso di non poter considerare utilmente esperite le mediazioni conclusesi senza pregiudizio per il prosieguo del processo solo perché tardivamente attivate, e così

escludendo in un procedimento deformalizzato, qual è quello di mediazione l'operatività del generale principio del raggiungimento dello scopo.

È, pertanto, più coerente con la sistematica interpretazione delle disposizioni sulla mediazione e con la finalità della mediazione demandata dal giudice in corso di causa privilegiare la verifica dell'effettivo esperimento della mediazione.

Ne consegue che, ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità di cui al [D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5](#), commi 2 e 2-bis, ciò che rileva nei casi di mediazione obbligatoria ope iudicis è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo, e non già l'avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l'ordinanza che dispone la mediazione.

In applicazione di questo principio al caso di specie, va ritenuta l'improcedibilità della domanda attorea, posto che non è stata esperita la procedura mediazione delegata dal giudice.

Le spese di lite, che si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore della controversia, della sua semplicità e della semplicità delle attività relative a tutte le fasi di giudizio, vengono poste a carico dell'attore, quale parte che con la propria condotta ha dato avvio al procedimento senza poi compiere gli adempimenti necessari per la sua prosecuzione: in forza del criterio generale di cui all'[art. 91 c.p.c.](#), le spese di lite vanno poste a carico della parte che abbia dato vita ad un processo, costringendo la controparte alla sopportazione di un'iniziativa giudiziaria rivelatasi incompleta, per la mancata ottemperanza agli oneri procedurali sottesi alla sua definizione (Trib. Lamezia Terme, 22.6.2012).

Per identiche ragioni, sono definitivamente poste a carico dell'attore le spese di c.t.u., liquidate con separato provvedimento.

P.Q.M.

Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) dichiara improcedibile la domanda attorea;
- 2) condanna l'attore al pagamento, in favore della convenuta, delle spese di lite, che si liquidano in € 1.618,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%;
- 3) pone definitivamente a carico dell'attore le spese di c.t.u., liquidate con separato provvedimento.

Conclusione

Così deciso in Spoleto il 22 marzo 2022.

Depositata in Cancelleria 23 marzo 2022.